



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 205

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 gennaio 2024

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	11
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	19
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	20
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	20
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	21
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	32
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	33
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	42
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	46
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	50
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	»	67
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	68
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria *Pag.* 94

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 96

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 97

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria *Pag.* 99

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

158^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 23 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per aver consentito un ampio dibattito e il Ministro per la sua costante partecipazione, sottolinea che sul testo del disegno di legge n. 935 sono state evidenziate molte criticità.

Preliminarmente, però, esprime considerazioni critiche sullo scambio politico all'interno della maggioranza tra il progetto sull'autonomia differenziata e la riforma costituzionale, che ieri è stato confermato dal Presidente del Gruppo della Lega, senatore Romeo, nel suo intervento in Assemblea, in occasione del voto finale sul disegno di legge n. 615. Ritiene molto grave che la maggioranza tenti di superare i propri contrasti interni, senza tenere conto degli interessi reali del Paese e per di più modificando la Costituzione. Tra l'altro, la riforma del premierato, prendendo strumentalmente spunto da temi come l'esigenza di accrescere l'efficienza della politica attraverso l'elezione diretta del *Premier*, in realtà cambia profondamente l'intelaiatura della Repubblica, incidendo in modo significativo sui poteri del Capo dello Stato e quindi sulla sua funzione stabilizzatrice ed equilibratrice.

Anche se non è stata introdotta la previsione dello scioglimento delle Camere contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, nell'intento di non cambiare la natura della forma di governo parlamentare, in realtà due momenti fondamentali, come il conferimento dell'incarico al *Premier* e il voto di fiducia, diventano puramente formali. Secondo il nuovo progetto, il Presidente della Repubblica riacquisirebbe la sua funzione di arbitro solo in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, ma in un perimetro molto ristretto, dovendo conferire l'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con quello dimissionario.

Il ridimensionamento del ruolo del Capo dello Stato è determinato anche dal disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, che quindi è analogamente criticabile sotto questo profilo. Osserva, infatti, che il Presidente della Repubblica finora ha sempre garantito la coesione nazionale e l'equilibrio costituzionale, favorendo quanto più possibile il dialogo tra le forze politiche prima di procedere allo scioglimento delle Camere.

A proposito del premio di maggioranza al 55 per cento senza la previsione di una soglia minima di voti, ritiene che la norma sia in contrasto con i principi costituzionali della sovranità popolare, dell'eguaglianza del valore del voto e della rappresentanza politica nazionale, di cui agli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione, come ricordato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

Auspica che la maggioranza e il Governo siano disponibili quindi ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, quanto meno per preservare le prerogative del Presidente della Repubblica. Nel ricordare che, come ha detto la professoressa Cartabia, « la politica costituzionale è il regno della condivisione », nel senso che le riforme costituzionali

hanno successo e reggono nel tempo quando sono frutto di scelte condivise, rinnova la disponibilità del Partito democratico al dialogo costruttivo, superando i limiti non negoziabili già indicati in discussione generale dagli altri colleghi intervenuti, in particolare i senatori Giorgis, Parrini e Meloni e la senatrice Valente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la discussione generale congiunta si intende conclusa.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, interviene in replica, esprimendo il proprio apprezzamento per il dibattito molto ampio e approfondito che si è svolto.

Si sofferma in primo luogo sulla tesi proposta dalle opposizioni per cui si sarebbe consumato uno scambio all'interno della maggioranza tra autonomia differenziata e premierato. Precisa che in realtà si tratta della mera attuazione del programma elettorale su cui la coalizione di Governo ha vinto le elezioni e, pertanto, di un elemento essenziale del processo democratico.

L'intento della maggioranza è di realizzare tali riforme nell'arco della legislatura, unitamente a quella della giustizia, cercando di portarne contestualmente avanti il relativo *iter*.

Il progetto sull'autonomia differenziata è quindi un punto cardine del programma, in quanto alcune Regioni avevano già avviato le interlocuzioni con il Governo sulla base della riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra. Si è quindi deciso di stabilire procedure e condizioni uniformi, per garantire l'unità del Paese e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti in Costituzione ma finora mai attuati.

Nel programma era inserita anche la riforma sul presidenzialismo ma, dopo il confronto con le opposizioni, al fine di individuare un percorso condiviso, si è preferito optare per il premierato.

Conviene sull'opportunità di favorire la più ampia convergenza nell'attuare le riforme costituzionali, respingendo quindi le considerazioni del senatore Bazoli sulla presunta chiusura della maggioranza rispetto ad eventuali proposte di modifica. Tuttavia, considerato che il senatore Alfieri, responsabile del PD per le riforme istituzionali, in discussione generale ha dichiarato che non può esservi alcuna collaborazione se prima non si rinuncia all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, precisa che la disponibilità al confronto non può implicare uno stravolgimento dell'impianto stesso del disegno di legge costituzionale, con conseguente conferimento alla minoranza di un potere di veto.

Del resto, anche l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, come precisato da alcuni costituzionalisti, è un istituto giuridico che ha una lunga tradizione nel dibattito politico e dottrinale italiano, per cui non rappresenta un'anomalia. Precisa che il fallimento di tale forma di governo in Israele è stato causato dalle fibrillazioni provocate da un sistema

elettorale proporzionale, mentre il testo all'esame prevede appunto un premio di maggioranza per favorire la governabilità.

Ritiene, pertanto, che su tale aspetto vi sia una sorta di pregiudizio ideologico, una contrarietà che prescinde dall'inserimento di qualsiasi contrappeso. In tal caso, la sfiducia nella democrazia, che il senatore Giorgis ha attribuito alla maggioranza, sarebbe invece imputabile al Partito democratico, che mostra di non fidarsi della capacità di giudizio degli elettori e quindi della democrazia diretta. A tale proposito, ricorda che, secondo gli storici, le istituzioni sono in pericolo proprio quando sono deboli e incapaci di adottare le necessarie decisioni.

Con riferimento alla critica sull'uomo solo al comando, come sottolineato dal professor Cassese e dal senatore Pera, non è il metodo di elezione a determinare i poteri del Presidente del Consiglio. Basti pensare che il Primo Ministro britannico e il Cancelliere tedesco hanno poteri ben più incisivi di quelli attribuiti da questa riforma al *Premier* italiano, proprio perché si vuole restare nell'alveo di una forma di Governo parlamentare o neoparlamentare. L'obiettivo è garantire stabilità, che è un valore democratico ed economico perché, se il ciclo elettorale è breve, il Capo del Governo sarà propenso a inseguire il consenso con misure a breve termine. In tal senso, occorre evitare i cosiddetti ribaltoni, che portano alla formazione di maggioranze anche totalmente diverse da quelle espresse dai cittadini alle elezioni, come è accaduto nella scorsa legislatura.

Assicura al senatore Enrico Borghi e alla senatrice Musolino, favorevoli all'elezione diretta del *Premier*, che la maggioranza sta lavorando su alcuni correttivi, in relazione per esempio all'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di nomina e revoca dei Ministri e al premio di maggioranza. Si sta valutando altresì un'alternativa al cosiddetto *Premier* di riserva, per evitare che quest'ultimo abbia poteri più incisivi di quello eletto.

Respinge le critiche della senatrice Maiorino, che ha contestato la presentazione di un progetto di riforma nella consapevolezza che sarà profondamente modificato, in quanto l'accoglimento di correttivi per migliorare il testo è parte essenziale del confronto democratico.

Rassicura i senatori Magni, Parrini, Meloni e De Cristofaro circa la disponibilità della maggioranza a introdurre uno Statuto delle opposizioni, come anticipato dal senatore De Priamo, per restituire centralità al Parlamento, sempre più subordinato all'Esecutivo per effetto di un lunghissimo processo risalente nel tempo. Inoltre, anticipa l'intenzione di modificare la legge elettorale, in modo da restituire agli elettori la facoltà di scegliere i propri rappresentanti.

Al senatore Patuanelli che ha obiettato l'assenza di ragioni specifiche per una riforma in tempi ristretti, fa notare che in realtà, come spiegato dal senatore Occhiuto, il progetto riguarda le prossime legislature e darà un impulso significativo alla democrazia dell'alternanza.

Essendo ormai prossimo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, si riserva di chiarire in altra sede, eventualmente in fase di esame degli emenda-

menti, che in realtà le prerogative del Presidente della Repubblica non subiscono alcuna lesione.

Il ministro CASELLATI ringrazia per l'ampio dibattito svoltosi, assicurando di avere ascoltato con attenzione tutti i contributi, come del resto ha fatto fin dall'inizio del suo mandato, avendo avviato sulla riforma costituzionale un'interlocuzione con le forze politiche di maggioranza ed opposizione, i sindacati, le organizzazioni economiche e gli esperti. Per questo motivo, il disegno di legge costituzionale è stato presentato solo dopo un anno dall'insediamento dell'Esecutivo, proprio al fine di favorire il massimo confronto possibile.

Ricorda che il progetto iniziale, inserito nel programma elettorale dal centrodestra, verteva sul presidenzialismo e poi, data l'obiezione delle opposizioni, per favorire l'individuazione di un percorso condiviso, si è scelto di proporre il premierato. Esprime pertanto rammarico per le accuse rivolte al Governo sulla volontà di procedere in solitudine, senza ricercare il confronto con le opposizioni, il cui contributo peraltro si è limitato finora alla *pars destruens* del testo d'iniziativa governativa.

Ribadisce, quindi, la massima apertura al dialogo, purché non si rinunci all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è il perno fondamentale del progetto di riforma.

Osserva, preliminarmente, che – nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente – Massimo Saverio Giannini si espresse in modo critico sulla seconda parte della Costituzione, considerandola « banale », in quanto già al tempo vi erano ampie critiche sul modello di governo ivi delineato. E infatti, in 76 anni di vita repubblicana, si sono avvicendati 32 Presidenti del Consiglio e 68 Governi, che in media hanno avuto una durata di 14 mesi. Ricorda che Giuseppe Dossetti, rivolgendosi ai giovani, li rassicurò sulla possibilità di modificare la II parte della Costituzione, proprio per adattarla ai mutamenti economici, politici e sociali.

Per evitare le degenerazioni del parlamentarismo, si possono quindi scegliere due strade alternative: da un lato, il presidenzialismo statunitense o il semipresidenzialismo francese e, dall'altro, il rafforzamento del Capo del Governo. Nel prediligere la seconda opzione, dopo gli incontri con le forze sociali e politiche, si è scelto il meccanismo di elezione diretta del Presidente del Consiglio, per restituire ai cittadini la titolarità della sovranità popolare, mortificata negli anni da formule politiche policrome e Governi tecnici, di cui peraltro non vi sono esempi analoghi in altri Paesi, con l'attuazione di indirizzi politici differenti da quelli espressi in sede elettorale.

Respinge le considerazioni sul rischio di fuoriuscire dal novero delle democrazie parlamentari, ricordando che, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche la forma di governo regionale è considerata parlamentare, pur prevedendo il meccanismo dell'« *aut simul stabunt aut simul cadent* ». Ciò che distingue il modello parlamentare da quello presidenziale, infatti, è la possibilità per il Parlamento di accordare e revocare la fiducia al Governo. Non ci sono quindi confusioni nel modello proposto, che re-

sta nell'ambito parlamentare, pur con l'introduzione dell'elezione diretta del Capo del Governo.

Non condivide altresì l'accusa di subalternità del Parlamento rispetto all'Esecutivo, altrimenti bisognerebbe esprimere questo giudizio negativo e irrispettoso della dignità del Parlamento ogni volta che in passato i parlamentari hanno cambiato Gruppo di appartenenza, per arrivare al caso più eclatante della scorsa legislatura, in cui il Gruppo Misto è cresciuto a dismisura.

Si rifiuta, quindi, di accettare l'idea per cui un parlamentare non voglia togliere la fiducia al Governo, perché in tal caso finirebbe la legislatura. Si tratta, infatti, di una concezione svilente e irrispettosa del mandato parlamentare.

A proposito delle critiche circa l'esistenza di uno scambio all'interno della maggioranza tra premierato e autonomia differenziata, ricorda che la coesistenza di queste riforme era presente anche nel progetto sul premierato elaborato dal Governo Berlusconi nel 2004, che comprendeva appunto il federalismo. Precisa, peraltro, che l'autonomia differenziata trova il suo fondamento nell'articolo 5 della Costituzione, prima ancora che nell'articolo 116.

Ribadisce come la riforma non incida sulle prerogative del Presidente della Repubblica, che resta su un piano distinto e differente da quello del Presidente del Consiglio. Il Capo dello Stato, infatti, non partecipa alla funzione di determinazione dell'indirizzo politico e ha invece un potere di rappresentanza e garanzia dell'unità nazionale, da cui discende la sua autorevolezza, come ricordato dal professor Cassese. Anche se si garantisce al *Premier* la possibilità di procedere più speditamente nell'attuazione del suo programma, il Presidente della Repubblica conserva la sua funzione di arbitro e i suoi poteri si espandono in via eccezionale nei momenti di crisi, per colmare il *deficit* del circuito parlamentare. A suo avviso, a fronte di un rafforzamento dei poteri del Capo del Governo, anche i poteri del Presidente della Repubblica dovranno necessariamente essere più incisivi, per esercitare un controllo adeguato di fronte ad un vertice dell'Esecutivo fornito di legittimazione popolare.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, a proposito della modifica dell'articolo 88 della Costituzione, che sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di sciogliere una sola delle due Camere, ricorda che la norma in realtà era desueta, perché legata alla iniziale differente durata dei due rami del Parlamento, cinque anni per la Camera e sei per il Senato, poi allineata con la legge costituzionale n. 2 del 1963.

D'altra parte, se l'alternativa all'elezione diretta è l'indicazione del nome del candidato *Premier* sulla scheda elettorale, ritiene che la distanza tra i due modelli non sia incolmabile. Del resto, già adesso, in presenza di un esito chiaro delle elezioni, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico al *leader* della coalizione vincente. Il modello tedesco, invece, è profondamente differente da quello italiano, perché i partiti sono istituti di diritto pubblico e scelgono il Cancelliere; inoltre, anche in

caso di sfiducia costruttiva, è il Parlamento, e non il Presidente della Repubblica, a scegliere il successore del Cancelliere sfiduciato.

In conclusione, chiede alle opposizioni quale sia il punto di incontro per un confronto costruttivo, dopo le numerose critiche rivolte al testo e considerato che la maggioranza ha già cercato di venire incontro alle richieste formulate negli incontri preliminari e si accinge ad accogliere alcune proposte di modifica su questioni essenziali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

Plenaria

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RENZI e altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'*iter* e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del *Premier* rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo – e su questo concorda – mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente

della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del *Premier* è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra *Premier* eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. – *Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti*

(919) Francesca LA MARCA. – *Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente BALBONI (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura – per un periodo di quattro anni – dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. – Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. – Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 794, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che – ai fini della presente legge – si intendano per « vittime dell'incuria » i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione.

L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle

persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno.

Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4

della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di « vittima dell'incuria ».

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti – come individuati dall'articolo 13, comma 2 – dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che – conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi – il termine per la

presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, E DEL PROFESSOR SERGIO LO RUSSO, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)

Plenaria

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente SISLER rinvia la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

alla seduta già convocata per oggi alle ore 13 o alla prima sospensione dell'Aula.

La seduta termina alle ore 10,05.

Plenaria

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il vice ministro SISTO, a nome del Governo, rappresenta la necessità di approfondire i temi emersi nel corso del dibattito in Commissione. Chiede pertanto di rinviare la votazione dei pareri sugli atti del Governo n. 107, 110 e 102 alla prossima settimana.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta formulata dal Governo, rappresentando tuttavia la necessità di avere indicazioni certe sui tempi relativi al prosieguo dell'esame.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore sull'atto del Governo n. 110, si dichiara favorevole ad un approfondimento ulteriore alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), pur non avendo obiezioni rispetto alla richiesta del Governo, chiede se il rinvio sia giustificato dalla necessità di verificare alcuni aspetti tecnici, oppure se sia motivato dalla volontà di intervenire ulteriormente sui temi oggetto degli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione.

Il vice ministro SISTO replica sulla necessità di taluni approfondimenti alla luce del dibattito svolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969 e parere sui relativi emendamenti. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) avanza una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non

ostativo sui documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1, nonché sugli emendamenti riferiti all'atto Senato n. 969.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta altresì una proposta di relazione alternativa a quella del relatore (pubblicata in allegato al resoconto) presentata dalla senatrice Lopreiato a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dà lettura della proposta di relazione richiamando tutti i problemi connessi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4 sul tema della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. A nome del suo Gruppo preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore poiché, diversamente da quanto rappresentato dalla maggior parte degli organi di stampa, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 non rappresenta una preventiva limitazione alla presa visione degli atti delle ordinanze cautelari, che potranno certamente essere visionate ma non fotocopiate o pubblicate integralmente o per estratto da parte dei giornalisti. Precisa infine che il criterio di delega in questione ripristina la normativa vigente. La polemica sorta in questo periodo su molti *media* si rivela pertanto ancora una volta strumentale.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta del relatore, ritiene che la norma inserita nell'articolo 4 sia del tutto incomprensibile proprio alla luce della direttiva che si vorrebbe attuare. Nella direttiva infatti è fatto espresso richiamo tanto alla tutela della presunzione di innocenza quanto ad una particolare attenzione dei Paesi membri a non impattare negativamente sulla libertà dell'informazione. Il Governo, invece, su quest'ultimo tema ha sorvolato ponendo l'accento solo sul primo aspetto e ignorando l'articolo 21 della Costituzione. Peraltro, come sottolineato anche in un articolo di stampa pubblicato oggi, si rileva la sostanziale inutilità della norma che, lungi dal rappresentare una tutela per l'imputato, rischia al contrario di favorire una sorta di mercato nero delle informazioni. L'altro rischio per l'imputato è che le uniche carte che potranno essere pubblicate sono quelle relative alle richieste del pubblico ministero, che però rappresentano una impostazione di parte, che ha un interesse a privilegiare una tesi all'interno del processo. In ogni caso la norma rappresenta un colpo assestato alla libertà di informazione che si inquadra in un contesto a suo avviso inquietante e più ampio e che riguarda, ad esempio, la proposta di introduzione dell'obbligo da parte dei giornalisti di rendere pubbliche le proprie fonti o l'espressione di un sistematico fastidio per il giornalismo di inchiesta. Sostanzialmente, il clima imposto dalla maggioranza è quello di una normalizzazione dell'informazione che si vorrebbe

censurare negli aspetti di critica: tutto questo non può accadere in un Paese a democrazia matura. Esprime pertanto forti preoccupazioni poiché la libertà di informazione appare sempre più messa in pericolo da questa maggioranza e da questo Governo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore, ritiene che sia necessario distinguere tra i diritti delle persone che troppo spesso vengono schiacciate in un ingranaggio mediatico durante la sottoposizione a un procedimento penale e la tutela della libertà di stampa come fondamento della democrazia. Rispondendo alle obiezioni del senatore Verini sottolinea che il giornalismo di inchiesta dovrebbe svolgere direttamente questa attività e non chiedere ad altri organismi di svolgerla avanzando sospetti e costruendo teoremi. Proprio per arginare questo fenomeno la norma di cui all'articolo 4, lungi dal rappresentare una limitazione alla libertà di stampa, incoraggia invece il giornalista a svolgere in modo più accurato la sua professione per raccontare i fatti e non solo per riportare stralci degli atti processuali. Analogo ragionamento può essere fatto sulle fonti. Si vuole evitare la pubblicazione di atti coperti da segreto non solo per perseguire un chiaro illecito ma per tutelare in genere la legalità e l'onorabilità delle persone coinvolte. È compito del Parlamento intervenire sul punto ed individuare il migliore temperamento tra gli interessi coinvolti, costituzionalmente tutelati sia per quanto riguarda la libertà di stampa, sia per quanto riguarda la presunzione di innocenza. Non è pertanto corretto definire l'articolo 4 una norma bavaglio, non solo perché ripristina una disciplina prima vigente, ma anche perché l'allarmismo creato da questa definizione rischia di contribuire alla sempre più frequente spettacolarizzazione della giustizia.

Il PRESIDENTE ritiene a sua volta inappropriato far riferimento per questa norma ad un cosiddetto «*blackout* informativo», in quanto non c'è nessun oscuramento ma solo una limitazione che peraltro ricalca, come già osservato nel corso del dibattito, la disciplina previgente.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta presentata dal relatore di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non ostativo sui documenti, (pubblicati in allegato al resoconto) nonché sugli emendamenti presentati, è approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che sarà trasmessa alla 4^a Commissione come relazione di minoranza, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2, del Regolamento.

(316) BERGESIO. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore RAPANI (*Fdi*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che per le parti di competenza, reca disposizioni finalizzate ad una revisione dell'articolo 40 della legge 154 del 2016 che disciplina le norme per il contrasto alla pesca illegale nelle acque interne disponendo una serie di divieti la cui violazione prevede sanzioni che vanno dall'arresto da due mesi a due anni, all'ammenda da 2000 a 12000 euro – salvo che i fatti non costituiscano più grave reato – nonché il ritiro della licenza di pesca o la sospensione delle attività di commercializzazione connesse alla pesca.

In particolare, al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale dall'attività delle organizzazioni criminali di paesi terzi, nelle acque interne con riferimento ai fiumi è introdotto il divieto dell'esercizio della pesca professionale, attualmente consentita con licenza (articolo 1, comma 2-*bis*). Il nuovo comma 2 alla lettera *e*) consente invece la pesca professionale, con particolari limitazioni nei laghi (che il disegno di legge individua puntualmente), nonché nelle acque salse, salmastre o lagunari. L'entità delle sanzioni previste dal comma 4 rimane invece la stessa anche in ordine all'eventuale ritiro delle licenze per la pesca professionale e per l'attività commerciale.

In relazione agli emendamenti, illustra le proposte 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 rilevanti ai fini dell'espressione del parere.

Per quanto di competenza, infine, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in quanto non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocati per domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVI, N. 1**

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non
ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non
ostativo.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La 2^a Commissione Giustizia,

esaminato l'A.S. 969, recante: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea »;

premesso che:

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra gli altri, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

considerato che:

il suddetto articolo ripristina la normativa in essere precedentemente rispetto all'intervento legislativo operato dal decreto legislativo n. 216 del 2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente si prevedeva che la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione. La novella legislativa operata dal suddetto decreto legislativo prevede che sia, invece, pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine della udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo in materia di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili e, più in generale, stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari. Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento di libertà venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte. La *ratio* è, quindi, evidente laddove detto intervento legislativo sia letto in combinato disposto alle disposizioni concernenti la stretta sulle intercettazioni utilizzabili. Assunto, questo, assolutamente attuale in relazione ai molteplici interventi operati da questo Go-

verno volti a circoscrivere ulteriormente l'utilizzabilità e la conoscibilità del contenuto delle intercettazioni;

considerato ancora che:

la direttiva UE 2016/343 relativa al rispetto della presunzione di innocenza, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (Articolo 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (Articolo 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che: «L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima Direttiva ovvero – sempre citando testualmente –: «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.»;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la Direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (Articolo 21), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (CFR. Sent. Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della Direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della «colpevolezza», contenuto nell'articolo 6, «deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giu-

diziarie sulla colpevolezza ». A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata Direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale Direttiva;

considerato, infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che, da un lato, l'articolo inserito sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della Direttiva sulla presunzione di innocenza e per ciò solo dovrebbe essere espunto dal testo, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

Sopprimere l'articolo 4.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONE DI NATALIE BOUCLY, VICE COMMISSARIA GENERALE DELL'UNRWA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione 12.8 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, e che è stato ritirato l'emendamento 10.0.10.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di procedere dapprima all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al provvedimento e poi, solo successivamente, al voto.

Su richiesta del senatore MATERA (*FdI*), il PRESIDENTE propone di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti (pubblicati in alle-

gato al resoconto della seduta del 18 gennaio 2023) riferiti a ogni articolo e alla loro votazione, per proseguire quindi all'articolo successivo allo stesso modo.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/969/1/4, a cui la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, esprime parere favorevole, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di « valutare l'opportunità », e compatibilmente con i vincoli di bilancio, di reperire le risorse per garantire il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva « NIS 2 ».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) accoglie la riformulazione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'ordine del giorno G/969/1/4 (testo 2), come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.1, evidenziando che questo dovrebbe essere accolto dalla maggioranza, poiché si pone in linea con la riforma dell'autonomia differenziata approvata ieri in prima lettura dal Senato.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.2, che rafforza l'attuazione della normativa, con particolare riguardo alla tutela dei siti museali e culturali. Illustra anche l'emendamento 3.3 che, inoltre, prevede il ricorso prioritario alla tecnologia prodotta da imprese italiane ed europee.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 3.3 per evidenziare l'apparente contraddizione della maggioranza, sempre pronta a favorire le imprese italiane, qualora esprimesse un parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra quindi l'emendamento 3.6, volto a rendere più efficace l'applicazione della normativa sulla cybersicurezza.

Il relatore MATERA (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), sull'emendamento 3.2, chiede di conoscere il parere espresso dai singoli Ministeri interessati e in particolare dal Ministero della Cultura.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire tale richiesta e propone l'accantonamento dell'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.2 è quindi accantonato.

Sull'emendamento 3.3, il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di riconsiderare il parere espresso, convenendo su una riformulazione del testo che superi la contrarietà.

Riconfermato il parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.3.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 3.4.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.5, che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) riconosce che l'emendamento 3.6 richiede una copertura finanziaria per le misure incentivanti a favore degli operatori coinvolti nell'attuazione della direttiva e invita a procedere in tal senso, al fine di assicurare l'attuazione della direttiva.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.6 è respinto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 e lo illustra, insieme all'emendamento 4.2, entrambi soppressivi dell'articolo 4. Sottolinea anzitutto che il cosiddetto « emendamento Costa » non risulta necessario ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, la quale impone solamente di non indicare una persona in qualità di colpevole sino alla sentenza definitiva e non invece la limitazione del diritto di cronaca.

In tal senso, quindi, la norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto e dovere di cronaca, peraltro su informazioni non oggetto di segreto. Si incide quindi sulla li-

bertà di stampa, con grave lesione del diritto all'informazione, che verrà quindi fornita solo tardivamente.

Risulta quindi chiaro che lo scopo della norma non è di tutelare la presunzione di innocenza, ma quello di impedire ai cittadini la piena conoscenza dei fatti giudiziari. Né è opponibile un eventuale danno alla reputazione, visto che in alcun modo vi sono affermazioni sulla colpevolezza definitiva dei soggetti eventualmente coinvolti.

La Senatrice richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si afferma chiaramente che né le preoccupazioni legate alla protezione delle inchieste, né quelle collegate alla tutela della reputazione altrui possono prevalere sull'interesse della collettività a ricevere informazioni su indagini penali che hanno ad oggetto politici.

Ritiene quindi che la maggioranza con questa norma esprima il proprio timore del giudizio morale dell'opinione pubblica, come reso evidente anche da altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, come quelli sull'abrogazione di determinati reati, sulle intercettazioni, sulla disciplina della prescrizione, che intervengono in modo regressivo sulla piena tutela della legalità.

Illustra anche l'emendamento 4.4, che mira ad espungere dall'articolo 4 le parole « o per estratto » e attenuerebbe il danno che si produrrebbe con l'attuale formulazione. Lasciare ai giornalisti la possibilità di sintetizzare i contenuti delle ordinanze cautelari determina, a suo avviso, il rischio di possibili fraintendimenti, evitabili invece con la trascrizione integrale almeno di parti del provvedimento, suscettibili di una valutazione oggettiva e non soggettiva.

Ove non intervengano modifiche ritiene sia sicura l'apertura di una procedura di infrazione.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.3, anch'esso soppresivo dell'articolo 4, e si riferisce all'audizione della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in cui sono richiamate le parole del Capo dello Stato sulla libertà di stampa e il diritto di essere informati come « termometro della salute democratica di un Paese » e la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha definito il diritto di cronaca e di critica « pietra angolare di ogni ordinamento democratico ».

Ritiene quindi che, al di là del normale contrasto fra Governo e informazione pubblica, la situazione attuale desti preoccupazione per via di alcuni elementi significativi, come i licenziamenti nell'agenzia Dire, l'acquisto dell'agenzia AGI da parte di un editore della maggioranza, e le pressioni cui sono sottoposti gli organi di stampa e il sistema dei controlli, che evidenziano un chiaro clima di disagio per chi ha a cuore la libertà di stampa.

Sottolinea anche le critiche della FNSI in merito alla forte compressione della libertà di stampa conseguente al disposto congiunto di diversi provvedimenti normativi, come il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, finalizzato a rafforzare l'apparato sanzionatorio contro i giornalisti, e quello sulle liti temerarie.

Ne discende un clima complessivo di asfissia e di intimidazione nei confronti dei giornalisti, soprattutto i *freelance*, che non si azzarderebbero ad interpretare soggettivamente il contenuto di ordinanze di custodia cautelare, con il rischio di pesanti conseguenze di carattere finanziario.

Il Senatore riporta anche i contenuti di un articolo di Luigi Ferrarella, sul *Corriere della Sera*, in cui si difende la libertà di stampa contro il divieto di pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, rimarcando come i contenuti specifici sarebbero comunque i medesimi contenuti nelle richieste del pubblico ministero, atto non sottoposto invece alle limitazioni previste dal testo in esame.

Sostiene ancora che l'articolo 4 esprime quel clima di asfissia sullo stato di salute della stampa e della democrazia in Italia, evidenziato anche da alcuni atteggiamenti del Presidente del Consiglio, di cui la maggioranza di Governo dovrebbe farsi carico.

Dopo l'invito del PRESIDENTE a concludere l'esposizione, il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce le sue forti critiche ai contenuti dell'articolo in esame.

Il relatore MATERA (*Fdi*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ritenendo anzitutto che le difficoltà delle agenzie di stampa o degli altri organi di informazione non si risolvono consentendo la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare.

Rileva quindi l'assenza dalla discussione del tema fondamentale della dignità della persona, che deve essere trattata in modo eticamente rispettoso, ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È noto che in Italia la condanna generale dell'opinione pubblica arriva già con la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e che i suoi effetti negativi permangono nonostante intervenga successivamente l'assoluzione dell'imputato la cui vita è stata intanto rovinata.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore e risponde al senatore Sensi affermando di condividere in pieno la sostanza dell'articolo 4 senza alcuna riserva. Peraltro, ricorda che fino al 2017 era in vigore il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, circostanza che non è stata mai interpretata come una violazione della libertà di stampa.

Inoltre, il divieto di pubblicazione non limita l'azione della magistratura, che può esercitare i suoi poteri senza essere incisa dal provvedimento in esame. Sottolinea anche che le ordinanze di custodia cautelare sono spesso di difficile comprensione e interpretazione nel giusto contesto e sono facilmente travisabili.

D'altra parte, risulta poi spesso impossibile recuperare la reputazione delle persone innocenti che hanno subito la condanna dell'opinione pubblica a seguito della pubblicazione di articoli di stampa che riportano

contenuti che poi vengono smentiti in sede di provvedimento giudiziario definitivo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), il quale conferma che, fino al 2017, non era stata sollevata alcuna critica in riferimento al divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, allora vigente.

Precisa poi, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Sensi, che il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa propone di fornire una soluzione al tema delle sanzioni, detentiva e pecuniaria, conseguenti ad eventuali reati commessi dai giornalisti, dando così attuazione alla posizione della Corte costituzionale che aveva censurato per i fatti di diffamazione l'ineffettività dell'applicazione della pena detentiva.

Sull'articolo di Luigi Ferrarella, inoltre, ritiene che la richiesta del pubblico ministero non sia disponibile al pubblico, rientrando tra gli atti su cui, in base all'articolo 114 del codice di procedura penale, già vige il divieto di pubblicazione.

Rileva infine che solo in Italia si verifica la pubblicazione delle intercettazioni prima dell'udienza e ribadisce che l'articolo 4 non impedisce la pubblicazione di un riassunto dell'ordinanza, vietandone solo il cosiddetto virgolettato.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) chiarisce che la sua impostazione garantista lo ha indotto a non sottoscrivere gli emendamenti soppressivi, ritenendo peraltro che l'articolo 4 rappresenti un cambiamento ben più limitato rispetto all'enfasi che ne viene oggi data, limitandosi a riportare la norma alla situazione antecedente al 2017.

Richiama quindi la netta distinzione, che deve essere mantenuta, tra inchiesta giudiziaria e inchiesta giornalistica, in cui quest'ultima non può fondarsi sulla trascrizione dell'ordinanza di custodia cautelare, ma deve svolgersi su un terreno distinto e separato. D'altra parte, la voce del magistrato non sono le ordinanze di custodia, ma le sentenze.

Pertanto, l'articolo 4, a suo avviso, non limita né l'attività del magistrato, né quella del giornalista.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ribadisce come l'articolo 4 non costituisca l'adempimento di un obbligo europeo, essendo la direttiva già recepita in Italia, e come la relazione della Commissione europea sull'attuazione della direttiva non delinea alcun inadempimento da parte dell'Italia rispetto al dettato europeo e in particolare rispetto all'articolo 3 della direttiva sulla presunzione d'innocenza e all'articolo 4 sui riferimenti di autorità pubbliche alla colpevolezza prima che questa sia legalmente provata.

Ritiene quindi che sia nell'interesse del soggetto stesso che le notizie siano riportate in modo corrispondente al testo dell'ordinanza, senza dare spazio ad interpretazioni, e che pertanto l'intento dell'articolo 4 sia proprio quello di limitare la libertà di stampa.

Su invito del senatore LOREFICE (*M5S*), in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 969

G/969/1/4 (testo 2)

ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 » (1342-A) reca « Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2) »;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che « l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che « All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità »;*

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitaliz-

zazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agencia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva « NIS 2 » sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

Art. 12.

12.8 (testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette; ».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*, *b* e *c*, e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere elaborata sulla base degli elementi di risposta forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo con presupposto è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 maggio 2023.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che sono tuttora in corso di verifica gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione e che si è in attesa della relazione tecnica.

La relatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sui contenuti del provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire la relazione tecnica in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, viene confermata la natura procedurale dell'intervento, atteso che la gestione dei lavori documentali secondo le modalità indicate dalla norma, elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica, consente di semplificare e uniformare la redazione dei documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni; viene quindi assicurato che gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

relativamente all'articolo 3, si conferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, evidenziando che la Scuola superiore della magistratura dispone di un bilancio autonomo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario nelle modalità previste dalla presente norma, anche in ragione della specifica previsione secondo cui i costi di organizzazione dei corsi indetti dalla Scuola superiore della magistratura graveranno sui partecipanti secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, assicurando quindi l'effettiva sostenibilità dell'intervento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 4, viene altresì assicurato che la realizzazione di modelli standard finalizzati al miglioramento dell'attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente senza aggravio di oneri per la finanza, confermando, pertanto, la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria dell'intervento;

in relazione all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), il Governo conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71 non determina l'estensione del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio per le categorie indicate espressamente all'articolo 81 del decreto legislativo 267 del

2000. Al riguardo, si chiarisce che dalla lettura combinata dell'articolo 17 della legge n. 71 del 2022 e degli articoli 77, comma 2, e 81 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 si evince che resta fermo che per gli amministratori locali i periodi trascorsi in aspettativa per l'espletamento del mandato o incarico elettorale sono esclusi dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio,

esprime parere non ostativo nel presupposto, con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), che la disposizione, di natura ordinamentale, non risulta determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto restano ferme le esclusioni già previste in materia di computo a fini pensionistici e di anzianità di servizio dei periodi in aspettativa, alla luce del richiamato quadro della normativa vigente.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore, senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), illustra il provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, richiamando le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Ai sensi del comma 2, tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decor-

rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica). L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto « Sostegni-*bis* »), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Più in dettaglio il comma 1, lettera *a*) della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge « Sostegni-*bis* » sopra menzionato. Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'articolo 29-*bis* si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento. Il comma 1, lettera *b*), n. 1 intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto « Sostegni-*bis* », che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cosiddetto GBER – *General Block Exemption Regulation*. Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera *a*), si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015. La lettera *c*) del comma 1 introduce il comma 2-*bis* all'articolo 14. Esso esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono preva-

lentamente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. La lettera *d*) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start-up* e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start-up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Le modifiche proposte: al fine di evitare fenomeni di abuso, dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021; comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014; dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di *start-up* e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera *e*) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma *2-bis*, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE. Il comma 4 dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*).

Infine, l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS). Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera *a*)) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) a fini definitivi e (lettera *b*)) ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la lettera *b*) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURCO (*M5S*) condivide, in linea di principio, le misure di sostegno all'imprenditoria, tuttavia segnala che il provvedimento non prevede agevolazioni o forme di garanzia per l'accessibilità al credito, che potrebbero venire da SACE o da Mediocredito Italiano, al fine di coprire almeno parte delle risorse necessarie per avviare l'attività di impresa. Preannuncia quindi un orientamento di astensione del Movimento 5 Stelle.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani proseguirà l'esame del disegno di legge n. 484, recante « Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle ».

Il senatore CROATTI (*M5S*), alla luce di alcuni impegni legati all'attività del Gruppo, chiede rinviare la seduta di domani alla prossima settimana, così da permettere una più ampia partecipazione al seguito dell'*iter* del provvedimento in oggetto.

Il PRESIDENTE, non registrando obiezioni della Commissione in tal senso, avverte che trasmetterà la richiesta al presidente Garavaglia, che valuterà tale proposta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei (n. 41)

(Parere al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd’Az*), il quale – in premessa – ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 è stato disposto il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, mediante l’elaborazione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha consentito l’avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, prosegue il presidente relatore, il decreto-legge n. 91 del 2013, all’articolo 1, ha previsto – nell’ambito delle misure riferite al cosiddetto « Grande Progetto Pompei » – la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività dell'Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Segnala peraltro che il medesimo decreto-legge n. 44 ha stabilito che il direttore generale di progetto assume la denominazione di « direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi » e che egli svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver ricordato gli ulteriori compiti del direttore generale, nonché i requisiti che devono essere posseduti dal candidato, richiama il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2024.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il PRESIDENTE avverte che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Vinceza ALOISIO (*M5S*), Carmela BUCALO (*FdI*), CASTIELLO (*M5S*), Elena CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), Giulia COSENZA (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), DAMIANI (*FI-BP-PPE*) (in sostituzione del senatore Occhiuto), Anna Maria FALLUCCHI (*FdI*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Romeo), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PIRONDINI (*M5S*), RANDO (*PD-IDP*), SALLEMI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Iannone), Daniela SBROLLINI (*IV-C-RE*) e SPERANZON (*FdI*).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda nulla.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa) (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che il relatore designato sul disegno di legge in titolo, senatore Marcheschi, ha comunicato di rinunciare a tale incarico, fa presente di aver conferito tale incarico alla senatrice Bucalo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il relatore durante le precedenti fasi dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la relatrice BUCALO (*FdI*) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di replica al dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare a venerdì 26 gennaio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e sei emendamenti, pubblicati in allegato.

L'unico ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sono dati per illustrati.

La relatrice BUCALO (*FdI*) si esprime in senso favorevole sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine sono stati presentanti un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Si apre la fase di illustrazione dell'unico ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) illustra dapprima l'ordine del giorno G/805/1/7, evidenziando che lo stesso formula un invito al Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive destinate a finanziare festival internazionali, da assegnare sulla base di specifici requisiti e criteri di valutazione.

Ritiene, al riguardo, che, al fine di evitare una sperequazione di trattamento tra i soggetti che partecipano ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e i soggetti beneficiari di risorse *extra* FUS in virtù di particolari provvedimenti legislativi, sia imprescindibile l'individuazione, anche per questi ultimi, di specifici requisiti e criteri di assegnazione.

Passando all'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, pone in evidenza che la proposta emendativa 1.1 è volta ad introdurre un obbligo di rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari in capo alla Fondazione Ponchielli di Cremona, beneficiaria dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. L'obbligo di rendicontazione costituisce, a suo avviso, una fase naturalmente consequenziale alla fissazione dei requisiti e criteri di assegnazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, fa presente che lo stesso è diretto ad evitare che si attinga alle risorse del FUS per finanziare l'iniziativa in esame, anche nell'ottica di salvaguardare la dignità delle iniziative già sostenute con le risorse del fondo medesimo.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il PRESIDENTE avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) *MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Esame del disegno di legge n. 980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene brevemente il senatore PIRONDINI (*M5S*) per sollecitare lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 568 recante: « Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza ».

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazione in merito alla disponibilità ad avviare le suddette audizioni già nella settimana successiva alla pros-

sima, in considerazione dell'intenso calendario già stabilito per le sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 597

G/597/1/7

CROATTI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 597, recante « Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della “Giornata nazionale degli abiti storici” »,

premessi che:

il provvedimento in titolo è sotteso e finalizzato – sia in via diretta, sia in via più indiretta e mediata – a promuovere e ad alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l’abbondanza, l’esclusività e la varietà della sua arte;

un’attenzione specifica è riservata, in particolare, alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici che – come affermato – costituiscono un tassello importante dei nostri territori, tale da alimentare una curiosità che è essa stessa traino del turismo regionale dai grandi centri fino ai piccoli borghi;

a tal fine, con l’articolo 5 è previsto che venga istituita, l’11 novembre di ogni anno, la « Giornata nazionale degli abiti storici », nel giorno in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, ove si potranno organizzare (considerando anche il giorno antecedente e quello successivo) iniziative di impatto turistico, attinenti alle caratteristiche dell’abito storico e del territorio cui afferisce, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell’artigianato, della cultura, dell’agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti;

valutato che:

l’iniziativa si iscrive entro una più generale promozione del territorio – ovvero delle sue caratteristiche identitarie e della sua vocazione, se è vero com’è vero che anche i luoghi sono visitati dai ricordi e conoscono una loro felicità – al fine di sostenere il rilancio culturale e turistico, per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, adottando provvedimenti anche di carattere normativo, di estendere la prevista « Giornata nazionale degli abiti storici », di cui all'articolo 5, e delle iniziative per la sua celebrazione, di cui all'articolo 6, in prospettiva storico-geografica anche ai « borghi storici », anche al fine di costituire un più ricco e articolato atlante della memoria;

a valutare, altresì, l'opportunità di istituire, l'11 maggio di ogni anno – a sei mesi esatti di distanza – la « Giornata nazionale dei Borghi d'Italia », in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, abbiano agio di promuovere celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

Art. 1.

1.1

MELCHIORRE, MARCHESCHI, COSENZA

al comma 1, dopo le parole: « carattere religioso, » inserire le seguenti: « nonché degli sbandieratori che eseguono la sbandierata in abiti storici, ».

1.2

MAZZELLA

Al comma 1, dopo le parole: « anche di carattere religioso, » inserire le seguenti: « nonché delle rievocazioni presepiali, quali rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività ».

1.3

MELCHIORRE, MARCHESCHI, COSENZA

Al comma 2, dopo le parole: « per “abiti storici”, inserire le seguenti: “, compresi i paramenti sacri,” ».

Art. 2.**2.1**

MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale ».

Art. 4.**4.1**

MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale ».

Art. 7.**7.1**

NICITA, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.” ».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 805

G/805/1/7

PIRONDINI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 805, recante « Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona »,

premesso che:

con l'approvazione del presente disegno di legge si porta a regime un finanziamento annuale di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

tale manifestazione da più di quarant'anni costituisce uno dei baluardi della musica antica in Italia, non solo nel diffondere l'opera di Claudio Monteverdi bensì – più in generale – nel recuperare il patrimonio musicale cinque-seicentesco, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche;

ritenuto che lo stanziamento di risorse previsto per il Monteverdi Festival di Cremona muove anche dalla necessità di riconoscere alla figura di Claudio Monteverdi un prestigio pari a quello riconosciuto a festival musicali e operistici nel nostro Paese, ispirati ad altri notevoli compositori quali, ad esempio, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti;

considerato che:

per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico e culturale, riconducibile ai compositori testé richiamati occorre rendere più forti e unitarie la promozione e l'organizzazione di tali manifestazioni a livello nazionale, cui devono essere affiancate la valorizzazione dell'identità nazionale nonché quella delle tradizioni dei singoli territori (ovvero, rispettivamente e nella fattispecie: Cremona, Parma-Busseto, Pesaro, Torre del Lago, Catania, Bergamo);

occorrerebbe pertanto – in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati – provvedere a riunire e « far dialogare fra loro » i principali festival internazionali musicali di qualità, am-

pliando l'offerta, e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficace, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto;

il progetto di una rete di Festival, dedicati ai grandi compositori italiani rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, e tale tuttavia da riscuotere la curiosità e l'apprezzamento di una classe politica che non solo a parole, ma anche nei fatti abbia a cuore le priorità della cultura;

valutato infine che:

al pari del Monteverdi Festival di Cremona, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, come emerso con evidenza durante l'emergenza pandemica, che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ha fortemente compromesso le iniziative culturali e le attività legate allo spettacolo dal vivo in particolare;

occorre muovere una riflessione – come accennato – a più ampio raggio, affinché il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tradizionale mezzo di finanziamento e fisiologica « stampella » per qualsiasi iniziativa s'intenda promuovere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, possa non solo essere implementato ma sempre più valutato come forma di « investimento » e non considerato semplicemente un « costo » nell'ambito della contabilità dello Stato;

ciò a dire che, nelle more che venga più coerentemente definita la natura giuridica di alcuni comparti dello spettacolo dal vivo – come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche –, è auspicabile che si individuino nuovi e diversi canali di finanziamento, anche attraverso forme di agevolazioni fiscali rivolte ai privati;

ci si muove, del resto, in un settore – qual è quello della cultura nel suo complesso – gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua e presunta mancanza di risorse: ma proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutare a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie in un momento qual è quello attuale in cui rischiamo sempre più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione conservativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive – sia a valere sul FUS sia non a valere sul FUS – da assegnare sulla base di specifici requisiti e relativi parametri e criteri di valutazione, finalizzate a finanziare festival internazionali e grandi manifestazioni culturali di pregio, ovvero ad adottare le opportune iniziative, anche con interventi di carattere normativo, volte a reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a una strategia organizzativa e di promozione unica dedicata ai più importanti festival musicali italiani;

a definire un percorso volto a stanziare, conseguentemente, adeguate risorse a sostegno anche di altre manifestazioni e altri festival di pari importanza nazionale e internazionale, assicurando e mantenendo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità a criteri di trasparenza e pubblicità e previa accurata e documentata definizione della programmazione artistica, nonché previsione e rendicontazione di costi e ricavi.

Art. 1.

1.1

PIRONDINI

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

« 1-quinquies. 1. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1-quinquies, relative alla realizzazione del Monteverdi Festival, la Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi ».

1.2

MALPEZZI

Al comma 1, sostituire il capoverso « 1-sexies » con il seguente:

« 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.3

PIRONDINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

« 1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00784, richiamando le previsioni normative concernenti l'adozione di misure fitosanitarie relative al contenimento dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*.

Al riguardo, rammenta che secondo l'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione.

Rammenta altresì che l'articolo 1, comma 894, della medesima legge ha istituito un fondo per effettuare attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante un'apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari, approvata con il decreto ministeriale 21 ottobre 2022, al fine di ottenere dati ed informazioni per la definizione di tecniche di contenimento e contrasto della popolazione dell'insetto nocivo.

In linea con quanto disposto, il Comitato fitosanitario nazionale ha istituito uno specifico gruppo di lavoro sull'organismo nocivo in parola per approfondire gli aspetti tecnico-scientifici legati alla problematica e individuare le misure di emergenza per contrastarlo. Al gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, hanno partecipato i servizi fitosanitari delle regioni interessate dalla produzione di sughero (Lazio, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte e Puglia), i rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Difesa e certificazione (CREA – DC) e i rappresentanti della filiera.

Riferisce quindi che il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario delimitare le aree di produzione in cui si manifestano danni alle plance attraverso un'indagine minuziosa sulla presenza dell'organismo nocivo e adottare specifiche misure fitosanitarie, compreso il trattamento termico con bollitura, al fine di ridurre le popolazioni dell'organismo nocivo ed impedirne l'incremento nelle aree in cui il danno ancora non è presente.

In relazione al diverso livello di diffusione sul territorio dell'organismo nocivo in questione, è in fase di approfondimento una proposta di intervento che preveda misure diversificate in base al reale rischio di diffusione del patogeno.

Ricorda infine che il decreto legislativo n. 19 del 2021, nel riorganizzare la disciplina di protezione delle piante nazionali, ha attribuito al Comitato fitosanitario nazionale la competenza sulla definizione delle misure fitosanitarie contro gli organismi nocivi futuri, alle quali sarà data applicazione con ordinanze del direttore del servizio fitosanitario centrale.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) ritiene che la costituzione del citato gruppo di lavoro possa essere uno strumento utile; avrebbe auspicato, tuttavia, maggiori dettagli circa i tempi della relativa attività.

Precisa poi che tale parassita è considerato assai nocivo, in grado di determinare una riduzione del prezzo del sughero del 75 per cento, e di pregiudicare anche altri settori, come quello viticolo. Reputa pertanto necessario prestare un'attenzione particolare al tema e sollecita il Ministero a dare priorità alla risoluzione delle criticità sollevate. Pur giudicando dunque un segnale positivo l'istituzione del gruppo di lavoro, conferma le preoccupazioni già manifestate e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00816, facendo presente che il regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce l'obbligo di indicare in etichetta la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale senza, però, specificarne le modalità.

Nel comunicare che il 24 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulle modalità per adempiere correttamente a tale obbligo, specifica che tale documento fornisce risposte a precise domande presentate dagli Stati membri, tra cui quella concernente le azioni da adottare per consentire al consumatore di acquisire le informazioni rinvenibili dal *QR code*.

In particolare, tra le domande proposte è stato chiesto se il codice *QR* potesse essere identificato con un simbolo (ad esempio, la lettera « i » intesa come « informazione per i consumatori ») oppure dovesse fare esplicito riferimento nella formulazione alle informazioni obbligatorie a cui conduce il codice *QR*.

Nella sua risposta la Commissione ha precisato che « termini o simboli generici (come una “i”) non sono sufficienti a soddisfare i requisiti di questa disposizione » e che, per rendere chiaro ed inequivocabile il contenuto dell’informazione, dovrebbe essere utilizzata una parola o una frase, tradotta in una lingua dell’Unione europea.

Riferisce che questa interpretazione ha creato problemi ai produttori italiani, considerato che il suddetto chiarimento è stato fornito a ridosso dell’entrata in vigore delle disposizioni e che molte aziende, al fine di rispettare il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2117, fissato all’8 dicembre 2023, avevano già provveduto alla stampa delle nuove etichette riportanti il *QR Code* con accanto il simbolo « i ».

Pertanto, per venire incontro alle richieste pervenute da parte degli operatori di poter utilizzare le etichette stampate prima della pubblicazione della comunicazione della Commissione europea, con il decreto del 7 dicembre è stato consentito, per un periodo di tre mesi, di etichettare e commercializzare sul territorio nazionale i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 « i » accanto al *QR Code*.

Assicura infine che il Governo interverrà in sede europea al fine di indurre la Commissione a riconsiderare la propria posizione o a dettagliare ulteriori modalità di assolvimento dell’obbligo di etichettatura, garantendo il principio della semplificazione voluta dai co-legislatori ed evitando ulteriori oneri a carico dei produttori.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd’Az*) si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, a dimostrazione di un intervento immediato per dare soluzione ad un problema che interessa un ampio comparto. Dopo aver sottolineato come alcune norme europee finiscano per colpire negativamente gli agricoltori italiani, ritiene che l’etichettatura serva per informare i consumatori e non per condizionarli. In proposito richiama il dibattito, tuttora in corso, sul Nutriscore.

Invoca infine maggiore aiuto al settore vitivinicolo e all’agricoltura in generale, sollecitando l’Esecutivo ad attivarsi, nelle sedi opportune, per far sì che muti l’orientamento delle Istituzioni europee, anche su altri temi che impattano sul settore agricolo.

Il presidente DE CARLO ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(986) *Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), riservandosi di intervenire anche sul complesso degli emendamenti a conclusione del ciclo di audizioni, dal quale emergeranno senz'altro nuovi spunti. Ricorda poi che tanto la Commissione quanto l'Assemblea si sono ripetutamente occupate della vicenda dell'ex Ilva, e lamenta che le proposte emendative del suo Gruppo non siano state finora prese in adeguata considerazione, benché delineassero una strategia per dare soluzioni ai problemi dell'azienda.

Afferma indi che la situazione attuale rappresenta un punto di non ritorno se il Governo non metterà in campo un'azione decisa, capace di cambiare il futuro dello stabilimento. Registra perciò con disappunto un'autentica disfatta del Governo il quale, nonostante l'adozione di due decreti-legge, diverse audizioni dei Ministri e molteplici atti di sindacato ispettivo, non è finora riuscito a indicare una visione alternativa. Sottolinea peraltro che Arcelor Mittal non ha assunto iniziative di ricapitalizzazione, sebbene lo Stato abbia stanziato lo scorso anno cospicue risorse. Stigmatizza dunque il carattere confuso, incerto e ondivago della trattativa e sollecita il Governo a chiarire le posizioni divergenti dei ministri Urso e Fitto, finora coinvolti nella vicenda. In proposito, chiede se il *memorandum* sottoscritto dal ministro Fitto sia conoscibile nei suoi contenuti e deplora la perdita di risorse.

Si tratta, a suo avviso, di un epilogo molto negativo, mentre occorrerebbe al contrario un intervento radicale. Rinnova pertanto la richiesta – già prospettata ieri – di audizione dei Ministri interessati, in modo da comprendere gli eventuali passi successivi.

Venendo ai contenuti del provvedimento, che ritiene non risolutivo, osserva come esso rafforzi esclusivamente la possibilità di ricorrere all'amministrazione straordinaria, determinando perciò una mera fotografia dell'esistente. Manca perciò a suo giudizio una strategia per il futuro, a dimostrazione dell'indecisione del Governo, e non si ravvisano norme per rilanciare i livelli produttivi, per garantire il pagamento dei crediti, per salvaguardare l'occupazione e la riqualificazione del personale, nonché per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Evidenzia altresì che il finanziamento previsto dall'articolo 2 è vincolato esclusivamente all'avvio dell'amministrazione straordinaria e non – come richiesto a più riprese dal suo Gruppo – alla modifica della *governance*. A riguardo, invoca un aumento della partecipazione pubblica, tanto più che il socio privato ha dimostrato di voler investire altrove.

Tra le ulteriori lacune del provvedimento menziona l'assenza di un cronoprogramma degli investimenti, anche in vista della riconversione

produttiva, di ulteriori risorse per i fornitori di Acciaierie d'Italia nonché di risposte per i problemi dell'indotto. Ciò, a suo avviso, conferma la mancanza di una politica industriale da parte del Governo.

Lamenta poi che gli impianti di Taranto sono ai minimi livelli per quanto concerne la produzione, mentre Arcelor Mittal ha invece aumentato la produzione in altri Stati. Si è verificato dunque un duplice danno per l'Italia in termini economico-occupazionali e di scarsa disponibilità di acciaio per l'industria italiana.

Sarebbe stato peraltro necessario proseguire il piano di ambientalizzazione, nel quadro della valutazione di impatto sanitario, rispetto al quale non vi sono disposizioni nel decreto-legge. Quest'ultimo risulta dunque funzionale solo ad avviare l'amministrazione straordinaria, con l'annesso scudo penale, senza aumentare il capitale pubblico, mutare l'organizzazione della società, né incrementare la produzione.

Preannuncia pertanto che le proposte emendative del suo Gruppo affronteranno il tema della *governance*, il reperimento di risorse per la continuità produttiva, la necessità di un accordo di programma tra i soggetti interessati per l'avvio di un piano industriale, il sostegno alle imprese creditrici nonché gli ulteriori aspetti di carattere ambientale. Si augura infine che vi sia una seria presa di consapevolezza da parte della maggioranza di dover affrontare tutte le esigenze descritte.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) richiama le recenti notizie secondo cui Invitalia ha chiesto al socio privato di accertare i requisiti per l'amministrazione straordinaria. La risposta a tale richiesta, che dovrebbe arrivare entro quindici giorni, consentirà di comprendere se le disposizioni del decreto-legge troveranno effettiva applicazione. Giudica quindi quantomai opportuna un'audizione del ministro Urso per acquisire aggiornamenti sulle interlocuzioni con l'azienda e sulle negoziazioni in atto.

Sottolinea comunque criticamente il fallimento delle trattative finora intraprese, con conseguenze negative sulle aziende dell'indotto e con rischi per l'ambiente. Al riguardo, coglie l'occasione per ricordare la vicenda dell'azienda Sanac su cui in passato si è svolto un approfondimento.

Nel lamentare dunque che nel provvedimento non sia affrontato il tema delle commesse, attualmente sospese, da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti delle altre aziende, ritiene che il testo vada integrato per individuare una strada alternativa.

Il senatore NAVE (M5S) fa notare che, attraverso l'attività emendativa, si potrà affrontare una questione non prevista, riguardante l'ecosistema di Taranto. Afferma infatti che, oltre all'elaborazione di un piano industriale, occorre delineare un futuro per l'area tarantina, anche qualora vi sia effettivamente un cambiamento della *governance*. Si augura perciò che non si perda nuovamente l'occasione, come già accaduto lo scorso anno.

Il PRESIDENTE fa presente di aver già rappresentato al ministro Urso la richiesta, avanzata ieri dai senatori Bergesio e Martella e ribadita oggi anche dalla senatrice Licheri, di intervenire in Commissione per fornire ulteriori aggiornamenti. Comunica pertanto di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità del Ministro a replicare agli interventi del dibattito nella giornata di martedì 6 febbraio. Alla luce di ciò, propone di fissare a giovedì 8 febbraio il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) domanda se si prevede di concludere il ciclo di audizioni prima di giovedì 8 febbraio.

Il PRESIDENTE assicura che alle audizioni potrà essere garantita la settimana prossima, nonché l'inizio di quella successiva. Comunica altresì che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 8 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

153^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

indi del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 4, il relatore ZULLO (*FdI*) dà conto, in primo luogo, dell'articolo 3. Il comma 1 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il successivo comma 2 limita la possibilità di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza.

L'articolo 1 estende inoltre ai soci privati la possibilità di richiedere, in determinati casi, l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il successivo articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono

gli impianti siderurgici dell'ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare la continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 4 integra la disciplina relativa alle grandi imprese in stato di insolvenza e assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria, allo scopo di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure medesime.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) chiede di passare allo svolgimento della discussione generale successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Con l'avviso favorevole del relatore ZULLO (*FdI*), la presidente CANTÙ accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BERRINO (*FdI*) segnala innanzitutto le finalità principali del disegno di legge in titolo, riportate all'articolo 1, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» e «giovane imprenditore agricolo», indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

L'articolo 6 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'impresa agricola.

L'articolo 9 è volto a consentire alle regioni e alle province autonome programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.

L'articolo 10 dispone in merito alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), anche riguardo la composizione e le competenze relative.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rammenta che la Commissione di merito della Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità un testo di elevata qualità, predisposto con il contributo di tutte le parti politiche. Successivamente l'intervento del Governo ha purtroppo com-

portato modifiche che hanno stravolto e svuotato il provvedimento. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, risultano particolarmente gravi la genericità dei contenuti, specie in materia di assunzioni e contratto di lavoro.

In assenza di altre richieste di intervento, il relatore BERRINO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo; la senatrice PIRRO (*M5S*) invece annuncia voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(122) Elisa PIRRO. – *Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

(269) DE POLI. – *Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – *Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(898) Licia RONZULLI. – *Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) dà conto innanzitutto del disegno di legge n. 122, le cui finalità sono esplicitate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia.

L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la tutela di quanti abbiano conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 5 reca, in relazione alle persone affette da epilessia, disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro di coloro che non siano riconosciuti idonei alla guida.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel disegno di legge n. 269 gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari dell'intervento legislativo.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, mentre l'articolo 4 demanda al Ministro della salute la promozione di campagne di informazione e di formazione.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di centri di riferimento per l'epilessia presso ogni regione.

Il successivo articolo 6 dispone in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti non abilitati alla guida a causa della loro condizione patologica.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 410 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari del provvedimento.

L'articolo 3 è volto alla tutela di coloro che hanno conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione nelle epilessie e l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica e di certificazione d'idoneità alla guida, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida.

Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La finalità e i destinatari del disegno di legge n. 898 sono specificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2.

Il successivo articolo 3 dispone in tema di limitazioni alle persone affette da epilessia. Prevede inoltre che la persona soggetta alle limitazioni anzidette possa essere destinataria di un programma personalizzato finalizzato alla sua inclusione sociale e, nel caso, al mantenimento dell'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'articolo 4 è discriminatoria ogni distinzione, esclusione o limitazione imposta a persona con epilessia in stato di remissione clinica debitamente certificata.

L'articolo 5 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 6 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 8 reca norme in materia di patente di guida, mentre l'articolo 9 dispone in tema di certificazione d'inidoneità alla guida di veicoli, di integrazione nel mondo del lavoro degli inidonei alla guida e di patente nautica.

Infine, l'articolo 10 concerne la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La senatrice PIRRO (*M5S*) esprime soddisfazione per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo, ricordando il costante e approfondito impegno della 12^a Commissione del Senato, che, nella scorsa legislatura, aveva consentito di pervenire a una sintesi condivisa delle proposte legislative concernenti la medesima materia. Si augura dunque che la discussione possa ora giovare del medesimo spirito di condivisione costruttiva, al fine dell'individuazione di una sintesi di adeguata qualità. Particolarmente meritevole di approfondimento è, a tale riguardo, la migliore definizione normativa in relazione alla questione dell'inserimento lavorativo.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte e si esprime a favore di una sinergia idonea a conseguire un risultato utile, allo scopo fondamentale di garantire la migliore tutela a soggetti particolarmente fragili, tenuto conto della complessità socio-sanitaria connessa all'epilessia. Auspica pertanto l'impegno comune di tutte le parti politiche, in analogia con il lavoro svolto in Commissione nella scorsa legislatura.

Il relatore ZULLO (*Fdl*) formula un giudizio favorevole su tutti i disegni di legge in discussione, utili tra l'altro a contrastare gli esistenti pregiudizi stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da epilessia. Segnala quindi la necessità di procedere a un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire questioni specifiche, quali lo svolgimento di mansioni lavorative in situazioni di rischio, e con la finalità di predisporre un testo unificato delle diverse proposte presentate.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) concorda con la proposta del relatore.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 1° febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nell'odierna seduta pomeridiana si procederà anzitutto all'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. L'importanza di tale trattazione risulta peraltro amplificata dall'evidente connessione con l'approvazione unanime della Commissione della risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, avvenuta il 18 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

Plenaria**154^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR: esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 giugno 2023.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) presenta e illustra una bozza di schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo (pubblicato in allegato). Tale proposta è rimessa alla riflessione della Commissione, anche al fine di individuare possibili miglioramenti del testo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELATORE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6 DEL PNRR

1. Premessa

L'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.67, ha previsto l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Si tratta di un programma di spesa per investimenti in ambito sanitario (di seguito, «Programma») in piedi da oltre 30 anni e che nel tempo è stato finanziato più volte con risorse a carico del bilancio statale, per un totale di circa 34 miliardi di euro.

Negli anni sono state apportate diverse modifiche all'impianto normativo originario dell'articolo 20, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, come, ad esempio, l'introduzione di termini specifici per loro attuazione, pena la revoca del finanziamento.

Nel corso del tempo, la Corte dei conti ha più volte posto l'attenzione sulle criticità connesse all'attuazione del Programma, quali la scarsa sollecitudine nella sottoscrizione degli accordi di programma, i ritardi nelle procedure istruttorie e i rallentamenti in fase di esecuzione delle opere, che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziato in un ambito senz'altro strategico quale il Servizio sanitario nazionale ⁽¹⁾.

In particolare, la Corte ha rilevato – sia con indagini specifiche sia con analisi ed utili segnalazioni nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica – come non tutte le regioni abbiano portato avanti in maniera adeguata la programmazione degli interventi.

L'indagine conoscitiva ha inteso dunque anzitutto ricostruire in termini puntuali il concreto funzionamento della normativa vigente ed esaminare i singoli aspetti applicativi, attraverso i contributi offerti dai soggetti istituzionali coinvolti, allo scopo di prospettare le possibili modifiche, funzionali al superamento delle numerose criticità e dei limiti riscontrati in relazione alla definizione e allo stato di

⁽¹⁾ Osservazioni rese nella Relazione di cui alla Deliberazione della Corte dei conti del 9 marzo 2018, n. 4/2018/G. Si veda, inoltre, da ultimo, anche il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo.

attuazione degli accordi di programma di cui al citato articolo 20 della legge n.67 e successive modificazioni.

1.1. Le procedure per gli interventi in edilizia sanitaria.

L'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988 autorizza un programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, ponendo a carico delle Regioni la quota restante.

L'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che il Ministro della salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20, «*acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie*».

Le regioni, quindi, utilizzano le risorse a loro assegnate ai sensi dell'articolo 20 attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma (di seguito anche «AdP»), secondo quanto previsto al predetto articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esse possono presentare una proposta progettuale complessiva o individuare delle proposte parziali (cosiddetti «stralci attuativi»).

Le procedure per la sottoscrizione e l'attivazione degli AdP sono disciplinate dall'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità», ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti, che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla regione: il protocollo d'intesa; il documento programmatico; l'articolato contrattuale; le schede tecniche relative ai singoli interventi.

Il protocollo d'intesa definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo di programma e viene sottoscritto dal Ministro della salute, dal Presidente della regione e/o suo delegato, o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Il documento programmatico illustra, invece, la programmazione dei soggetti interessati e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti in cui si colloca l'Accordo di programma. Per la formulazione del documento programmatico il Ministero della salute ha predisposto, d'intesa con le regioni e province autonome, una guida metodologica (MeXa), per rendere omogenee le informazioni e l'approccio programmatico illustrato dalle regioni.

Da un punto di vista procedimentale, il Programma di edilizia sanitaria si articola, pertanto, in diverse fasi:

1) programmazione regionale: la regione, svolta la dovuta ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie, approva con delibera del Consiglio o della Giunta regionale l'elenco degli interventi programmati da inserire nell'accordo di programma, poi trasmesso al Ministero della salute per la relativa istruttoria;

2) predisposizione tecnica dell'Accordo di programma: in questa fase si realizza una programmazione concordata fra il Ministero della salute e la regione interessata per l'individuazione degli interventi di supporto delle politiche sanitarie del Paese e per l'integrazione delle aree di assistenza (ospedale e territorio). In tale ambito viene definito anche il quadro economico dell'accordo, in funzione dei progetti da realizzare puntualmente indicati. Lo schema di accordo è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

3) intesa sull'AdP in Conferenza Stato-Regioni;

4) sottoscrizione dell'AdP da parte di Ministero della salute, MEF e singola regione interessata: l'Accordo elenca tutti gli interventi da realizzare e il relativo quadro economico e finanziario. Una quota non inferiore al 5% del finanziamento è a carico della regione interessata, mentre lo Stato finanzia la restante parte;

5) adozione dei decreti del Ministero della salute di ammissione al finanziamento degli interventi in cui l'Accordo si articola e per i quali sia intervenuta la progettazione esecutiva. A seguito dell'ammissione a finanziamento le regioni/stazioni appaltanti avviano le gare d'appalto e realizzano le opere ⁽²⁾;

⁽²⁾ Lo strumento del decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della salute (previa autorizzazione da parte del MEF circa la disponibilità degli stanziamenti di bilancio) è altresì utilizzato per l'ammissione al finanziamento degli interventi che realizzano gli enti diversi dalle regioni che accedono alle risorse in oggetto.

6) trasferimento progressivo del finanziamento del MEF-RGS alle regioni/agli altri enti per SAL (possibile anche acconti ai sensi del codice appalti).

Allo scopo di sbloccare risorse legate ad accordi fermi e di metterle a disposizione di investimenti più prontamente realizzabili, l'articolo 1, commi 310-312, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la risoluzione degli Accordi limitatamente a quella parte di interventi che non viene attivata entro determinati termini, ed ha disposto che le revoche operate, a seguito di periodiche ricognizioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, liberino risorse di bilancio da utilizzarsi per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma. Resta sempre comunque impregiudicato lo spazio programmatico delle singole regioni. Numerosi decreti, in attuazione della richiamata disciplina, hanno revocato parti di accordi e rimesso a disposizione le correlate risorse finanziarie.

Una volta sottoscritto l'accordo, regioni e province autonome dispongono di un arco temporale di trenta mesi per presentare un progetto con il quale richiedere al Ministero della salute l'ammissione a finanziamento degli interventi e di diciotto mesi dall'ammissione al finanziamento (salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute) per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Ad avvenuta autorizzazione le risorse statali possono essere erogate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori.

I diagrammi di flusso riportati di seguito ⁽³⁾ evidenziano la procedura precedentemente descritta.

⁽³⁾ Fonte: AGENAS, memoria depositata nel corso dell'audizione del 4 maggio 2023.


Tabella 1: Programmazione regionale

Tabella 2: Attivazione degli accordi di programma





Tabella 3: Richiesta di ammissione al finanziamento

In considerazione di quanto osservato dalla Corte dei conti, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, ha previsto che il Ministero della salute sia tenuto a presentare al Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

A seguito delle osservazioni della Corte dei conti e dell'informativa del Ministro della salute del 14 aprile 2022, resa in merito allo stato di avanzamento del Programma, il CIPESS ha istituito il Tavolo tecnico interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, riqualificazione ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il Tavolo, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DiPE, è composto da Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze, AGENAS, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento per la trasformazione digitale, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e da Cassa depositi e prestiti ed ha dato avvio alle attività il 22 giugno 2022. Il CIPESS ha quindi affidato al Tavolo l'obiettivo di effettuare un'analisi delle criticità riscontrate dalle regioni che impediscono il pieno utilizzo delle risorse stanziato, nonché la realizzazione tempestiva

degli investimenti, anche al fine di proporre possibili soluzioni per rendere più efficace il programma di spesa.

Nel 2022, il CIPESS, mediante il Tavolo interistituzionale citato ha audito le singole regioni per acquisire informazioni in merito alle criticità di sistema (al di là dei rallentamenti legati all'emergenza Covid), svolgendo un approfondito e proficuo confronto con le regioni.

1.2 Il programma di interventi in edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 e successivi rifinanziamenti

Il programma pluriennale ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, articolato in più fasi, ha autorizzato un investimento che, con diversi atti normativi, è stato elevato a complessivi 34,1 miliardi di euro ⁽⁴⁾, suddivisi per linee di finanziamento e destinati a essere utilizzati mediante accordi di programma tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome.

La prima fase di attuazione del Programma, attuata mediante l'acensione di mutui con oneri a carico del Ministero del Tesoro, si è conclusa nel 1996. A partire dal 1998, è stata avviata una seconda fase di investimenti, prevedendo altri programmi specifici su aspetti ritenuti particolarmente significativi per il raggiungimento dei medesimi obiettivi posti dal citato articolo 20, che costituisce la norma fondamentale in materia.

Alla data del 31 dicembre 2022, sono stati sottoscritti 91 AdP per 24,3 miliardi di euro, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 13,8 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di euro ammessi a finanziamento (per 2.622 interventi complessivi), pari a circa l'83,18% delle risorse impegnate in accordi di programma sottoscritti ⁽⁵⁾.

Le risorse assegnate alle regioni al 31 dicembre 2022 e disponibili per la sottoscrizione di Adp ammontano a circa 10,9 miliardi di euro. Più nel dettaglio, osservando solo le regioni, sulla base delle richieste di pagamento pervenute, la RGS ha complessivamente trasferito 10,9 miliardi di euro (di cui circa 9 relativi all'attuazione degli Accordi di programma e la restante parte relativa alle ulteriori finalizzazioni previste dalle norme), come riportato nella tabella che segue:

⁽⁴⁾ L'investimento complessivo iniziale pari a lire 30.000 miliardi di lire è stato elevato dall'art. 83, co. 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 a lire 34.000 miliardi di lire, dall'art. 1, co. 796, lett. n), l. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2006 a 23 miliardi di euro, dall'art. 2, co. 69, l. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a 24 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 555, l. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 28 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 81, l. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 30 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 442, l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 a 32 miliardi di euro, e, successivamente, dall'art. 1, co. 263, l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a 34 miliardi di euro. Fonte dei dati « Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica » della Corte dei conti.

⁽⁵⁾ Fonte dei dati « Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019 » (nota Ministero della Salute prot.GAB n.5576-p del 30/03/2023).

Regione Piemonte	724.466.108,77	Regione Marche	370.883.371,35
Regione Autonoma Val D'Aosta	48.653.410,72	Regione Lazio	718.933.840,11
Regione Lombardia	1.994.243.556,08	Regione Abruzzo	176.081.313,18
Provincia autonoma di Bolzano	79.960.868,20	Regione Molise	34.879.047,63
Provincia autonoma di Trento	129.416.161,17	Regione Campania	378.698.871,39
Regione Veneto	1.110.414.429,14	Regione Puglia	562.606.861,24
Regione Friuli Venezia Giulia	191.608.858,71	Regione Basilicata	172.001.451,49
Regione Liguria	395.364.860,57	Regione Calabria	197.207.252,86
Regione Emilia Romagna	1.138.013.561,78	Regione Sicilia	1.016.622.795,42
Regione Toscana	978.668.081,61	Regione Sardegna	259.089.007,26
Regione Umbria	195.286.553,46	TOTALE	10.873.100.262,14

Come evidenziato nel corso delle rispettive audizioni dai rappresentanti della Corte dei conti ⁽⁶⁾ e del Ministero della salute ⁽⁷⁾, gli elementi quantitativi raccolti evidenziano che:

– l'impiego dei fondi in questione richiede tempi molto lunghi, che comportano pesanti ritardi nella realizzazione degli investimenti pubblici in edilizia sanitaria;

– la capacità di spesa delle regioni appare gravemente inficiata (risultano sottoscritti accordi per soli 13 miliardi di euro, pari al 56,6% delle risorse stanziare per la sottoscrizione degli accordi) ⁽⁸⁾.

In particolare, è eloquente il dato citato dai rappresentanti della stessa Corte dei conti, in base al quale, al 31 dicembre 2020, a fronte di 23,3 miliardi destinati alla sottoscrizione di accordi di programma, erano stati sottoscritti 86 accordi di programma, per un importo pari a 12,9 miliardi (ovvero poco più del 50 % delle risorse destinate).

Negli ultimi anni continua inoltre ad osservarsi un forte rallentamento nel funzionamento del Programma: dal 2020 al 2022 sono stati sottoscritti 6 accordi, portando a 91 il numero di quelli complessivamente sottoscritti dalle regioni, per un valore complessivo (al netto delle revocche) di 13,8 miliardi.

Le risorse ancora da utilizzare sono poco meno di 10,5 miliardi e rappresentano il 43 per cento delle somme attribuite al Programma. Un dato medio che, come evidenziato in audizione in Commissione dai rappresentanti della Corte dei conti nella seduta del 9 maggio 2023, nasconde diversità considerevoli tra regioni: sono ben 7 quelle che presentano risorse da utilizzare sopra la media, e 4, in particolare, hanno sot-

⁽⁶⁾ Seduta del 9 maggio 2023.

⁽⁷⁾ Seduta del 15 marzo 2023.

⁽⁸⁾ Fonte dei dati « Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019 » resa il 16/04/2022; ricognizione al 31/12/2021 sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

toscritto accordi per meno del 40 per cento delle somme disponibili. Il confronto tra lo stato del programma nel 2016 e quello degli anni più recenti conferma il rilievo delle somme non utilizzate: sono ben 10 le regioni che, pur avendo ottenuto il finanziamento per il complesso delle risorse degli accordi sottoscritti, non hanno portato avanti nuovi accordi.

2. I lavori della Commissione

L'indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione il 15 febbraio 2023. Ad essa sono state dedicate dieci sedute, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di:

– Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la spesa sociale (14 marzo 2023)

– Ministero della salute (15 marzo 2023)

– ANCE, OICE, SIAIS, CNI e CNAPPC (29 marzo 2023)

– AIFM e SIRM (4 aprile 2023)

– Conferenza delle Regioni (20 aprile 2023)

– CONSIP (26 aprile 2023)

– AGENAS (4 maggio 2023)

– Cassa Depositi e Prestiti e Corte dei Conti (9 maggio 2023)

nonché, infine, il Coordinatore del Tavolo tecnico interistituzionale per l'edilizia sanitaria (28 giugno 2023).

Durante le audizioni svolte in Commissione è stato fatto osservare da più parti un progressivo deterioramento della capacità delle singole regioni:

– di programmare gli investimenti e dunque giungere alla sottoscrizione degli AdP;

– di eseguire il procedimento tecnico-amministrativo conseguente alla sottoscrizione dell'AdP e diretto a pervenire al progetto esecutivo per ottenere il decreto di ammissione a finanziamento del singolo investimento;

– di gestire le gare, aggiudicare e realizzare le opere fino al relativo collaudo.

Si riportano di seguito le principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, le cui proposte di soluzione emerse nel corso delle audizioni saranno affrontate nel paragrafo successivo.

1) Carenze nella programmazione regionale dei fabbisogni e degli investimenti:

- in alcuni casi manca una programmazione di orizzonte pluriennale degli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;
- discontinuità di indirizzo politico regionale: ripensamento/ri-valutazione di progetti già definiti;
- assenza/carenza di una regia regionale;

2) carenze/assenza di una progettazione adeguata, antecedente alla sottoscrizione dell'AdP. Il rappresentante del Ministero della salute ha segnalato che spesso le regioni presentano documentazione scarna, confusa e non coordinata, con conseguente allungamento dei tempi di interlocuzione antecedente alla sottoscrizione dell'AdP;

3) ritardi nello svolgimento del programma, che si realizzano prevalentemente nei procedimenti di competenza regionale. Al riguardo, i rappresentanti del MEF-RGS in audizione hanno fatto rilevare che: « *se gli accordi di programma fossero sottoscritti quando la regione è tecnicamente e giuridicamente pronta a realizzare gli investimenti (quindi in presenza di progetti esecutivi e, in quanto tali, immediatamente appaltabili) l'istituto della revoca non avrebbe più ragione di esistere o comunque si ridurrebbe a rimedio di importanza residuale* ». Da ciò l'auspicio che la sottoscrizione degli AdP possa avvenire solo in presenza di progettazioni esecutive, allo scopo di evitare che, nei fatti, gli AdP si sostanzino in una « *valutazione del fabbisogno di investimenti (...) privi di un supporto progettuale utile alla fattiva realizzazione delle opere.* »;

4) lungaggini tra la fase della sottoscrizione dell'Adp e la progettazione esecutiva (appaltabile), che consente di ottenere il decreto di ammissione al finanziamento e l'avvio delle procedure di gara;

5) in alcuni casi, difficoltà di coordinamento fra la regione e i comuni per la localizzazione delle opere, con conseguente ritardo nell'adozione degli atti di competenza degli enti coinvolti;

6) la necessità di ricorrere nella fase esecutiva a numerose varianti, a causa di una cattiva progettazione;

7) inadeguatezze organizzative che coinvolgono tutte le fasi procedurali, dalla programmazione/progettazione fino all'esecuzione delle opere:

- insufficienza del personale tecnico in termini di consistenza numerica e in termini di competenza tecnica adeguata per redigere/verificare/gestire progetti e per la redazione dei bandi di gara/capitolati, etc e per lo svolgimento delle procedure di gara;

- scarso/assente coordinamento/monitoraggio regionale;
- scarsa/assente attenzione all'inclusione fra gli obiettivi dei direttori generali di obiettivi legati alla realizzazione degli investimenti;
- 8) generale contesto di incertezza normativa/giurisprudenziale;
- 9) interruzione dei procedimenti in varie fasi a causa di accessi agli atti/contenzioso;
- 10) difficoltà per alcune regioni a gestire linee di finanziamento diverse (nazionali, fondi europei, etc) con procedimenti amministrativi sottostanti differenti;
- 11) la legislazione vigente non prevede l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene nel caso di squilibrio di bilancio sanitario regionale, ovvero in caso di accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza (MEF-RGS);
- 12) complessità degli atti richiesti per sottoscrivere l'AdP.

2.2 Sintesi delle proposte emerse

Le soluzioni alle principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva meritano una valutazione congiunta e un coordinamento con il Ministero della salute (che è comunque il responsabile della programmazione sanitaria nazionale), ma devono anche essere concordate con le regioni, che sono i soggetti deputati all'organizzazione e alla gestione del SSN che dovrebbero riorganizzare le aree tecniche dotandosi di adeguati strumenti di gestione operativa e manageriale degli investimenti.

Gli investimenti sanitari devono garantire il miglioramento e lo sviluppo del SSN mediante l'incremento e il costante mantenimento del patrimonio edilizio e delle attrezzature. A tal fine è necessario preliminarmente che ciascuna regione sia in condizione di svolgere e garantire:

- una valutazione dei fabbisogni territoriali (sulla base di dati informativi completi e affidabili) in un'ottica di equilibrata offerta sanitaria (integrazione fra l'offerta sanitaria ospedaliera e l'offerta sanitaria territoriale);

- l'identificazione e la graduazione delle priorità territoriali in un'ottica di breve e medio-lungo periodo; preliminari valutazioni urbanistiche e ambientali sulle alternative localizzative; definizione dei quadri finanziari;

- una stabilità programmatica, rispetto ai fabbisogni e alle priorità.

È poi necessario perseguire a livello regionale:

– una forte e permanente regia e coordinamento regionale degli investimenti in tutte le fasi dalla programmazione, alla progettazione dei nuovi investimenti e degli interventi di mantenimento del patrimonio già esistente fino alle fasi esecutive, mediante un monitoraggio mirato delle azioni delle proprie aziende sanitarie;

– nell’ambito della regia regionale, un coordinamento permanente della dotazione organica delle aree tecniche, che deve essere adeguata (numericamente e professionalmente) al volume di nuovi investimenti e di manutenzione del patrimonio esistente;

– sempre in materia di rafforzamento del coordinamento e monitoraggio regionale, è necessario prevedere strumenti di efficace coordinamento fra la regione e i comuni di localizzazione delle opere;

– al fine di superare alcune difficoltà delle regioni a gestire linee di finanziamento diverse dovrà essere valutata con il Mef, la possibilità di armonizzare i procedimenti delle diverse fonti di finanziamento aventi ricadute sul tema dell’edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche attraverso una regia unitaria di supporto, auspicabilmente a livello centrale.

Da parte del livello centrale, occorre promuovere:

– la redazione e il progressivo aggiornamento di linee guida regionali che costituiscano uno standard d’azione tecnico-amministrativa per gli enti sanitari regionali, dalla fase di progettazione fino alle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori;

– come richiesto dalle regioni, uno snellimento degli atti (per esempio della metodologia di valutazione MexA). Seppur di competenza del Ministero della salute, è stata rappresentata da parte del MEF-RGS una disponibilità a snellire le fasi del procedimento che coinvolgono direttamente lo Stato, ferma restando comunque la necessità che il procedimento si concluda con atti giuridicamente validi (in altre parole, è da escludersi ogni tiraggio del finanziamento al di fuori di una preventiva programmazione tecnica e finanziaria fra lo Stato e le regioni);

– l’inclusione nell’AdP esclusivamente di investimenti in stadio avanzato di progettazione (progetto esecutivo, in subordine progetto definitivo);

– nell’ambito di una generale azione normativa diretta a stabilire comunque in capo alle regioni obblighi di adeguata strutturazione organizzativa, è stata sottolineata la necessità altresì di valutare un’azione di monitoraggio più incisiva da parte statale (verifica dell’effettiva struttura-

zione, dell'implementazione di procedimenti, linee guida, etc) a cui eventualmente collegare anche azioni di correzione.

3. La realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR

Nel corso dell'indagine conoscitiva ai vari soggetti auditi sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'eventualità che le criticità riscontrate nell'attuazione del Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 potessero compromettere la realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione della Missione 6 del PNRR, dal Ministero della salute ad AGENAS, così come il MEF-RGS, e anche la Corte dei conti, hanno fornito rassicurazioni in merito al fatto che le difficoltà che caratterizzano la gestione degli interventi relativi al Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 non dovrebbero incidere sull'attuazione dei progetti inseriti nel PNRR.

In particolare, il MEF-RGS ha fatto prioritariamente presente che per l'attuazione del programma pluriennale ex articolo 20 della legge 67/1988 la legislazione vigente non prevede, come sopra riportato, l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene in altri ambiti (squilibrio di bilancio sanitario regionale, accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Nella fase preparatoria del PNRR – Missione 6 il Ministero della salute, anche avvalendosi delle proprie agenzie, ha effettuato un lungo lavoro con le regioni e p.a. volto a definire i fabbisogni, sia nell'ambito degli standard poi fissati dal DM 77/2022 sia con riferimento ai fabbisogni inerenti all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie e alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello sia in merito agli interventi per l'antisismica e il potenziamento dell'offerta ospedaliera di posti letto di TI, TSI (art. 2, DL 34/2020). In tali termini, la fase di programmazione è intervenuta in anticipo rispetto alla fase di formalizzazione degli interventi.

Nell'ambito PNRR – Missione 6, poi, la cornice normativa, strumentale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, presenta una serie di strumenti e leve aggiuntivi.

Il DM 11 ottobre 2021 fissa le regole di iscrizione in bilancio delle risorse previste da parte degli enti del SSN che sono tenuti a conformarsi al titolo II del decreto legislativo 118/2011 (art. 3, comma 3).

Il DM 20 gennaio 2022 ripartisce le risorse per gli interventi a regia regionale prevedendo le regole di assegnazione e di revoca delle risorse (art. 3).

Inoltre, in relazione all'implementazione dei nuovi standard di assistenza territoriale, circa gli eventuali maggiori oneri per la spesa del personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vigenti vincoli per la

spesa di personale, e convenzionato, l'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha autorizzato una spesa crescente negli anni 2022-2025 per complessivi 1.160,8 milioni di euro, e una spesa a regime, a decorrere dall'anno 2026, di 1.015,3 milioni di euro.

È stato altresì evidenziato che lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi a regia regionale, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 77 del 2021, è il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011, convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni ed il cui modello è stato recepito con decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022, mentre, con decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022, sono stati approvati i CIS sottoscritti tra le singole regioni e PA.

Il CIS, in particolare, riporta il Piano Operativo (PO) recante il dettaglio degli interventi regionali previsti, i relativi piani di azione corredati dai corrispondenti costi e tempi di attuazione al fine di pervenire al completamento delle attività previste, assicurando il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* previsti in ambito PNRR.

A tal fine, il CIS prevede anche gli obblighi in capo ai soggetti attuatori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, tra i quali, ad esempio:

- il rispetto dei principi finanziari previsti dalla normativa vigente;
- il rispetto dei principi trasversali quali il DNSH e la percentuale di interventi per il Mezzogiorno;
- il rispetto del tempestivo avvio delle attività progettuali e degli interventi nonché l'individuazione delle soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi;
- la rendicontazione con cadenza almeno bimestrale dello stato di avanzamento delle attività e dei costi sostenuti;
- l'individuazione degli eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa.

Riguardo al monitoraggio degli interventi previsti, il medesimo CIS stabilisce, all'articolo 6, l'istituzione di uno specifico Tavolo Istituzionale presieduto dal Ministro della salute e composto dal Presidente della Regione/provincia autonoma e dal Ministro dell'economia e delle finanze (o loro delegati).

Partecipano a detto Tavolo, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Contratto (RUC), un rappresentante della Unità di Missione del Ministero della salute, il Direttore dell'Agenas nonché il Referente unico della Regione/Provincia autonoma.

Tale tavolo istituzionale ha il compito di:

- valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti;

- verificare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di attuazione del PO allegato al CIS;
- approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC, ed eventualmente modificare il PO, alla luce degli esiti conseguenti all’attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
- approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie;
- esaminare, gli eventuali ritardi e inadempienze rispetto alle tempistiche indicate nelle schede intervento fornendo idonea informativa, con propria delibera.

Sulla base della predetta informativa deliberata dal Tavolo Istituzionale, il Ministro della salute valuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’attuazione delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto- legge n. 77 del 2021.

Sempre il CIS (art. 9) prevede che il Ministero della salute possa anche avvalersi del supporto tecnico operativo da parte dell’Agenas, della CDP e di Invitalia; le regioni (soggetti attuatori) possono avvalersi anche del supporto tecnico operativo dell’Agenas e di società a prevalente partecipazione pubblica.

Come osservato dal Direttore della Programmazione del Ministero della Salute ⁽⁹⁾, i progetti PNRR hanno dimensioni più ridotte di quelle che caratterizzano gli accordi di programma. I tempi di realizzazione sono quindi probabilmente più compatibili con l’orizzonte previsto. Con la predisposizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è stato necessario definire con tempestività un quadro programmatico complessivo e identificare i siti per la collocazione delle strutture. C’è da augurarsi che gli accertamenti sulla disponibilità dei suoli e gli accordi con gli enti coinvolti siano stati operati con attenzione, riducendo quindi i ritardi che possono essere ricondotti alla mancata concertazione. Inoltre, la scelta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo come strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi (la creazione delle Case della Comunità, le Centrali Operative territoriali e gli Ospedali di comunità) ha puntato ad ottenere un quadro organico degli obblighi che ciascuna regione assume per garantire il raggiungimento del risultato concordato. Un quadro in cui è ricompresa anche la misura relativa all’aggiornamento tecnologico e digitale del sistema ospedaliero, con l’elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. Un quadro organico che dovrebbe facilitare le realizzazioni.

⁽⁹⁾ Audizione del 15 marzo 2023.

Va poi considerato che per le principali linee di intervento (sia per gli Ospedali di comunità che per le Case della comunità, etc.) è stato reso disponibile il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di committenza, nell'ambito delle azioni di accelerazione degli investimenti messe in campo dal MEF. Invitalia ha predisposto tre Accordi quadro, articolati per lotti geografici e lotti prestazionali, aventi ad oggetto: servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori, lavori in appalto integrato e collaudo, dei quali hanno manifestato interesse ad avvalersi 17 regioni. Solo Abruzzo, Campania, Liguria e Veneto hanno scelto di avvalersi di Centrali di Committenza autonome. Una tale esperienza, che consente di potenziare il contributo atteso da soggetti esterni nella fase di predisposizione dei progetti, potrebbe rappresentare una esperienza importante anche per l'attivazione dei programmi ex articolo 20.

È stato poi ricordato dal MEF-RGS come nei casi di edilizia sanitaria la disciplina recata dall'articolo 56 del menzionato D.L. 77/2021 ha previsto specifiche disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR. In particolare, si prevede per gli interventi PNRR di edilizia sanitaria, tra cui quelli di cui all'articolo 20 della legge 67/88, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR:

– il rilascio semplificato del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche;

– l'utilizzo dell'istituto del CIS per i programmi PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Conclusioni e ipotesi migliorative rappresentate in Commissione

1. È emersa in Commissione la necessità, sostenuta da diversi soggetti auditi, di procedere alla semplificazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare, facendo riferimento alle procedure e alla revisione e semplificazione delle stesse: è emersa la necessità di aggiornare e semplificare la Metodologia ex ante (MexA), che definita nel 2008 potrebbe essere oggetto di semplificazioni anche sulla base delle successive disposizioni normative e regolamentarie emanate (es. D.M. n. 70 del 2015), nonché i contenuti dei modelli previsti (Modelli A, B e C) e le modalità di acquisizione delle informazioni nel sistema NSIS (uno schema di semplificazione era peraltro già previsto nella relazione della Corte dei conti concernente « L'attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario » di cui alla citata deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G). Si è invocata anche la necessità di

rendere disponibili linee guida per standardizzare i processi base, come ad esempio la programmazione regionale di settore, nonché di individuare e divulgare le *best practices* che, definite da alcune regioni, potrebbero essere adottate anche da altre. Infine, sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa dei processi, è stata sottolineata la necessità di individuare un *iter* amministrativo semplificato per gli interventi non complessi e al sotto di una determinata soglia di spesa.

2. Con riferimento alla definizione del livello di progettazione previsto per l'inserimento degli interventi negli accordi di programma, sono giunte nel corso delle audizioni diverse proposte finalizzate ad individuare un livello di progettazione di grado più elevato di quello attualmente utilizzato ai sensi dell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la « Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità », ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002, andando a recepire anche quanto previsto ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici.

3. Con riferimento al miglioramento dell'attività di progettazione, è stata avanzata la proposta di istituire un fondo rotativo nazionale per la progettazione che consenta di operare anche nella fase propedeutica alla definizione degli accordi di programma e comunque a valutare l'opportunità di un ulteriore incremento della dotazione del FRP, attualmente gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante uno stanziamento aggiuntivo a carattere pluriennale sul bilancio dello Stato. Per riferimento, uno stanziamento aggiuntivo di euro 1 milione consentirebbe, ai tassi vigenti, di concedere nuove anticipazioni per circa euro 100 milioni.

4. Riguardo alla revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per gli interventi e possibile adeguamento prezzi, sono giunte alcune proposte finalizzate ad individuare specifiche modalità semplificate di revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per ogni specifico intervento, nonché le opportune modalità di adeguamento delle coperture anche attraverso specifici accantonamenti sulle risorse ex art. 20 della legge n. 67/88 disponibili a bilancio.

5. In riferimento alle necessità di implementare e incrementare il supporto tecnico-amministrativo dovuto al blocco del *turn over*, che ha comportato negli anni una forte riduzione del personale tecnico-amministrativo con competenze specifiche per definire e attuare gli interventi previsti dagli accordi di programma, è stato suggerito di prevedere l'individuazione di una specifica unità di missione ovvero di una cabina di regia ⁽¹⁰⁾ in grado di fornire supporto tecnico, amministrativo e procedurale, anche avvalendosi di realtà esistenti ed operanti nel campo dell'assistenza tecnica.

⁽¹⁰⁾ Sulla necessità e opportunità di istituire una Unità di missione ulteriore che assista gli enti nella realizzazione dei programmi e per garantire, anche, uno stretto coordinamento tra i diversi strumenti a disposizione si veda da ultimo il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo approvato con delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023 del 17 maggio 2023 (in part. pag. 323 e ss).

6. Facendo inoltre riferimento alla trasparenza delle informazioni sulla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, secondo quanto emerso nelle audizioni, la mancata disponibilità di tali informazioni non rende possibile l'esercizio delle previste forme diffuse di « controllo democratico » sugli interventi programmati, sulla loro realizzazione e sull'utilizzo delle risorse. Pertanto, è stato suggerito di indicare, già negli schemi degli accordi di programma, tutti i CUP riferiti agli interventi, in modo da assicurarne una più efficace tracciabilità all'interno dei sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

7. In relazione alle criticità e ai limiti connessi all'esercizio da parte delle regioni dei poteri di revoca, la Corte dei conti ha rilevato che la finalità dell'istituto della revoca non è stata quella di recuperare le risorse non utilizzate, quanto quella di sollecitare le regioni all'utilizzo effettivo delle risorse definite in un Accordo di programma già stipulato. Secondo l'avviso della Corte, pertanto, tale istituto non sembra abbia effettivamente sortito l'effetto atteso. Le risorse assegnate, seppur oggetto di revoca, rimangono attribuite alle regioni per ulteriori interventi. Tale elemento riduce di molto l'incentivo a predisporre e chiedere il finanziamento di progetti effettivamente in grado di essere realizzati. Certamente, la semplificazione delle procedure e della documentazione relativa alle parti degli accordi meno complesse potrà ridurre i casi di ritardo non riconducibile a cattiva progettazione. Rimane, tuttavia, da rendere più efficace il disincentivo alla cattiva progettazione degli interventi. Ad avviso della Corte, quindi, potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre una qualche penalità in caso di revoca: si potrebbe, ad esempio, prevedere che una quota dell'importo (ad esempio il 5-10 per cento) sia sottratta alla disponibilità dell'ente per essere destinata ad una finalità diversa o per finanziare le regioni che hanno esaurito le proprie disponibilità e che sono nei tempi nella realizzazione delle opere. In tal modo si introdurrebbe, accanto ad un disincentivo, un incentivo ad una progettazione operativa da portare avanti nei tempi previsti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti, accompagnato dal *senior advisor* AdEPP, professor Francesco Verbaro.

Alberto OLIVETI, *presidente* di AdEPP, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i senatori Annamaria FURLAN (*PD-IDP*),

Mario OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (*PD-IDP*), Tino MAGNI (*Misto*) e il deputato Giorgio LOVECCHIO (*M5S*), a cui risponde Alberto OLIVETI, presidente di AdEPP.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
D'ELIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Rosa Oliva De Conciliis, presidente onoraria della Rete per la parità APS

(Svolgimento e conclusione)

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Rosa OLIVA DE CONCILIIS, *presidente onoraria della Rete per la parità APS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Annunziata PUGLIA, *responsabile della Rete per la parità APS per l'area di intervento « Contrasto alla violenza »*, svolge un intervento ad

integrazione degli elementi forniti dalla presidente onoraria Oliva De Conciliis.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Valeria VALENTE (*PD-IDP*), le deputate Sara FERRARI (*PD-IDP*), e Stefania ASCARI (*M5S*), nonché Cecilia D'ELIA, *presidente*.

Annunziata PUGLIA, *responsabile della Rete per la parità APS per l'area di intervento « Contrasto alla violenza »*, e Rosa OLIVA DE CONCILIIS, *presidente onoraria della Rete per la parità APS*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledì 24 gennaio 2024

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

MAGNI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione dopo aver esposto il quadro generale delle iniziative promosse sino ad ora dall'inchiesta parlamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Maria Elvira Calderone e dà quindi la parola all'audita.

Il Ministro CALDERONE svolge una relazione sul tema della prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, auspicando altresì la diffusione della cultura della sicurezza nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Intervengono per porre quesiti all'audita e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché i senatori MURELLI (*LSP-PSd'Az*), LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), CAMUSSO (*PD-IDP*) e MANCINI (*FdI*).

Il Ministro Calderone rende le precisazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.